

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2124/92 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC ex 9101 e ex 9102 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1992 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei codici NC ex 9101 e ex 9102 originari della Cina il massimale individuale è fissato a 11 576 000 ecu; che in data 22 aprile 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 1° agosto 1992, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.1160	ex 9101 11 00 ex 9101 12 00 ex 9101 19 00 ex 9101 91 00	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi — Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato — — Orologi al quarzo — altri — — a pila o ad accumulatore — — — Orologi da polso
	ex 9102 11 00 ex 9102 12 00 ex 9102 19 00 ex 9102 91 00	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce n. 9101 — Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato — — Orologi al quarzo — altri — — a pila o ad accumulatore — — — Orologi da polso

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 del Consiglio (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).